



Comune di Zermeghedo Provincia di Vicenza

Piazza Regau', 1

Tel. 0444/685413 fax 0444/686260

Indirizzo e-mail : info@comune.zermeghedo.vi.it

P.I. 00539070243

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

			N.	DEL
Approvazione	Delibera	Consiglio comunale	23	13/07/2015

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997 ed il vigente statuto comunale.
2. Il regolamento disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della L. 16.06.1998 n. 191, dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della L. n. 296 del 27.12.2006

Articolo 3

SOGGETTI ATTIVI

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota e la soglia di esenzione se determinata, necessarie ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nelle misure deliberate per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'articolo 5 comma 2, sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento ovvero nelle misure vigenti nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Zermeghedo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 5

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998, **è fissata per l'anno 2015 in 0,8 punti percentuali**;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato dal Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

Articolo 6

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 7

Attività di accertamento e liquidazione

1. L'addizionale Comunale trattandosi di IRPEF viene gestita interamente dall'Agenzia delle Entrate, compresa l'attività di accertamento e liquidazione.

Articolo 8

SOGLIE DI ESENZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tale soglia viene fissata in €. 12.500 (dodicimilacinquecento);
2. I soggetti che non rientrano nella ipotesi di cui al punto precedente sono obbligati al pagamento della addizionale comunale Irpef sull'intero importo posseduto.

Articolo 9

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento decorre, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, dal 1° gennaio 2012.